

Sottoscrizione di documenti informatici – Cass. 9413/2021

Contratti bancari - Sottoscrizione di documenti informatici - Firma elettronica e firma digitale - Distinzione - Requisito della forma scritta ad substantiam - Firma elettronica - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di sottoscrizione di documenti informatici, la firma elettronica (o firma digitale leggera), intesa come l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica, si distingue dalla firma digitale avanzata o pesante, vale a dire la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, in quanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, ferma restando l'idoneità della prima a soddisfare il requisito legale della forma scritta "ad substantiam" ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 445 del 2000, come novellato dall'art. 6 del d.lgs. n. 10 del 2002 tranne che nei casi di cui all'art. 1350 c.c. nei quali la forma scritta è prevista a pena di nullità (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di Appello di ritenere sufficiente, ai fini dell'integrazione contrattuale abilitante la negoziazione in covered warrant, la mera firma elettronica apposta dal risparmiatore per mezzo del "point and click" presente nella sua area riservata).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9413 del 09/04/2021 (Rv. 661212 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2702](#), [Cod_Civ_art_1350](#)